

## Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica

### ACCORDO INTEGRATIVO PER LE PROCEDURE RELATIVE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER IL PERSONALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Il giorno 14 luglio 2020 alle ore 10,30 si sono incontrati in videoconferenza i rappresentanti dell'Amministrazione e i rappresentanti nazionali delle OO.SS.

Sono presenti per l'Ispettorato nazionale del lavoro:

il dott. Giuseppe Diana, Direttore della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica Sono presenti per le OO.SS.:

FP CGIL: Ariano, Bazzurro

CISL FP: Cavo
UIL PA: Di Cuia
FLP: Paldinola

CONFINTESA FP: Morgia, Cappelli

CONFSAL UNSA: Di Biasi USB PI: Santurelli, Dell'Erba

Svolgono i compiti di segreteria: dott.ssa Elisabetta Carboni.

#### **LE PARTI**

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** l'articolo 6, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 149/2015 che prevede il trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro del personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come individuato nella stessa lettera b);

VISTO l'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato

nazionale del lavoro, in base al quale è previsto un periodo, non superiore a 24 mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, durante il quale le attività connesse al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche avvalendosi del personale ispettivo che, transitato nel ruolo dell'INL, continua a prestare servizio presso le sedi centrali dello stesso Ministero fino al termine del periodo di "avvalimento";

**VISTO** l'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che individua il 1° gennaio 2017 quale data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2017, il trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dall'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016;

**RILEVATO** che il 31 dicembre 2018 è terminato il periodo di "avvalimento" delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disposto dall'articolo 24 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016 sopra menzionato;

**CONSIDERATO** che il 1° gennaio 2019 il personale trasferito giuridicamente all'Ispettorato nazionale del lavoro in data 1° gennaio 2017, in avvalimento fino al 31 dicembre 2018 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha preso servizio presso gli Uffici della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** il CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018 e, per quanto applicabili, le disposizioni del CCNL 14 settembre 2007 e del CCNL 12 giugno 2003;

**VISTO** in particolare l'articolo 96 del CCNL Funzioni centrali in base al quale sono specificamente confermate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel comparto Funzioni centrali;

**VISTO,** in particolare, l'articolo 18 del CCNL del 14 settembre 2007, l'articolo 13 del CCNL 12 giugno 2003 e l'articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. DFP-16730-P-09/03/2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio relazioni sindacali ha comunicato l'esito dell'accertamento congiunto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato – IGOP, previsto dall'articolo 40*bis*, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, esprimendo osservazioni sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 15 gennaio 2020;

VISTA la nota della Direzione centrale delle risorse umane, finanziarie e logistica prot. 8326 del 27 maggio 2020 con la quale, preso atto delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sono stati forniti chiarimenti agli Organi vigilanti e recepite le modifiche richieste;

**VISTA** la nota prot. DFP 42032-P-4.17.1.14 del 24 giugno 2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio relazioni sindacali esprime

parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 15 gennaio 2020 a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva vengano apportate le modifiche di cui alle predette note DFP-16730-P-09/03/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica e prot. 8326 del 27 maggio 2020 della Direzione centrale delle risorse umane, finanziarie e logistica;

#### **CONCORDANO**

## Articolo 1 Oggetto

1. L'INL si impegna a bandire procedure selettive interne, relative agli sviluppi economici all'interno dell'area funzionale, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie, per il numero complessivo di 1.740 posizioni, sulla base dei criteri di cui al presente accordo.

## Articolo 2 Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

1. Salvo i dipendenti di cui al successivo articolo 3, possono partecipare alla procedura per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza tutti i dipendenti di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in servizio alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista nei bandi delle procedure, con contratto a tempo indeterminato, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del 31 dicembre 2019 abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella fascia economica di appartenenza.

## Articolo 3 Cause di esclusione

1. Non possono partecipare alle progressioni economiche i dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando relativo alle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 2, del CCNL 12 giugno 2003, ora disciplinati dall'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) del CCNL 12 febbraio 2018, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

# Articolo 4 Criteri selettivi per le progressioni economiche

1. I passaggi alla fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza avvengono sulla base delle graduatorie redatte per ciascuna posizione economica al termine delle procedure selettive indette, con la decorrenza di cui all'articolo 1 del presente accordo, per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dal presente accordo e posseduti alla data di pubblicazione del bando.

- 2. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 6, punto 3 del CCNL 14/09/2007, si specifica che il criterio dei percorsi formativi non sarà utilizzato. L'Ispettorato, in effetti, non ha potuto ancora garantire a tutto il personale interessato alla selezione i percorsi formativi. Infatti, l'INL nonostante gli sforzi profusi nell'aumentare le proposte formative, in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla data della sua operatività, fissata nel 1° gennaio 2017, e del considerevole numero di dipendenti in servizio, non ha potuto ancora assicurare a tutti i dipendenti la copertura formativa, ereditando, a livello di formazione del personale dipendente, una situazione gestita da altra amministrazione.
- 3. Ciò premesso, i criteri selettivi applicati alle procedure per le progressioni economiche sono i seguenti:
  - a) Esperienza professionale maturata;
  - b) Titoli di studio coerenti con l'attività del profilo.
- 4. Si precisa che, rispetto al criterio di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo, ai fini delle procedure per le progressioni economiche, per il personale del Ministero del lavoro trasferito giuridicamente, dal 1° gennaio 2017, nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, l'anzianità di servizio maturata nei ruoli del Ministero del lavoro fino all'avvenuto trasferimento giuridico (fino al 31 dicembre 2016) non è considerata anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra pubblica amministrazione bensì è valutata alla stessa stregua di quella maturata nei ruoli dell'INL a decorrere dalla data di avvenuto trasferimento giuridico.
- 5. I criteri generali sono combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro. Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascun criterio.

# Articolo 5 Esperienza professionale maturata

- 1. Il criterio dell'Esperienza professionale mira ad apprezzare, attraverso la valutazione dell'anzianità di servizio e dei risultati conseguiti dal dipendente nella misurazione della performance individuale, il grado di abilità professionale e le effettive competenze professionali maturate dallo stesso.
- 2. Il punteggio massimo conseguibile per l'Esperienza professionale maturata è di complessivi 39 punti. Il punteggio viene attribuito in considerazione dell'anzianità di servizio maturata dal dipendente alla data di pubblicazione del bando e in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente nella valutazione della performance individuale relativa al triennio 2016 2018.
- 3. Il punteggio complessivo di 39 punti viene attribuito secondo quanto segue:
- a) anzianità di servizio maturata nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino al 31 dicembre 2016 e nel ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella fascia economica di appartenenza (max 25 punti):
  - 1 punto per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di anzianità di servizio maturata per i primi cinque anni

- 2,50 punti per ciascun anno o frazione pari o superiore a sei mesi di anzianità di servizio maturata negli anni successivi;
- b) anzianità di servizio maturata nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino al 31 dicembre 2016 in fasce economiche e/o aree inferiori rispetto all'area e alla fascia economica di attuale appartenenza (max 4 punti):
  - 0,40 per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di anzianità di servizio maturata
- c) Anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra pubblica amministrazione (max 1 punto):
  - 0,20 per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di anzianità di servizio maturata.
- d) risultati ottenuti dal dipendente nel triennio 2016-2018 nella valutazione della performance individuale (max 9 punti).

Sono individuate tre classi di valutazione, per ciascuno degli anni presi a riferimento, nelle quali sono ricondotti gli esiti delle valutazioni della performance individuale del candidato. Tali valutazioni sono ricondotte ad una valorizzazione in centesimi.

Ai dipendenti privi di una valutazione della performance individuale anche a causa di assenze prolungate dal servizio (a causa per es. di assenze prolungate per malattia, terapie mediche, distacchi sindacali, etc), è attribuita la 3° classe di valutazione. Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio relativo a ciascuna delle tre classi di valutazione sotto indicate ottenuto dal candidato in ciascun anno.

Le classi di valutazione sono le seguenti:

- 1° classe di valutazione: Obiettivo di performance conseguito tra il 70% e il 100%: 3 punti
- 2° classe di valutazione: Obiettivo di performance conseguito tra il 40 % e il 69%:2,50 punti
- 3° classe di valutazione: Obiettivo di performance inferiore al 40%: 2 punti.

### Articolo 6 Titoli di studio

- 1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio è di complessivi 39 punti.
- 2. Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dal competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 3. Titoli di studio valutabili (max 36 punti):

I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito).

con riferimento ai profili professionali dell'area III:

i titoli accademici [Laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS), Diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) e laurea (L) (triennale)] valutabili sono quelli coerenti con l'attività del profilo cui si riferisce la procedura di selezione. Si considerano tali i titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno al profilo cui si riferisce la procedura dall'ordinamento professionale attualmente vigente, definito con CCNI del 4 agosto 2009 e dal previgente ordinamento professionale definito con CCNI del 25 ottobre 2000. Altro titolo valutabile per l'area III è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

### • con riferimento ai profili professionali dell'area II:

I titoli di studio valutabili sono quelli previsti per l'accesso dall'esterno al profilo cui si riferisce la procedura dall'ordinamento professionale attualmente vigente, definito con CCNI del 4 agosto 2009 e dal previgente ordinamento professionale definito con CCNI del 25 ottobre 2000.

### - Assistente amm.vo gestionale e assistente informatico:

diploma di scuola secondaria di secondo grado.

### - Operatore amm.vo gestionale:

diploma di scuola secondaria di secondo grado. diploma di scuola secondaria di primo grado.

### • con riferimento ai profili professionali dell'area I:

I titoli di studio valutabili sono quelli previsti per l'accesso dall'esterno al profilo cui si riferisce la procedura dall'ordinamento professionale attualmente vigente, definito con CCNI del 4 agosto 2009 e dal previgente ordinamento professionale definito con CCNI del 25 ottobre 2000.

• Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di scuola secondaria di primo grado.

# 4. Ulteriori titoli di studio, rispetto a quello indicato al comma 3 del presente articolo, valutabili (max 3 punti):

### con riferimento ai profili professionali dell'area III:

- titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si riferisce la procedura selettiva dal vigente ordinamento professionale (titolo ulteriore rispetto a quello indicato nei titoli di studio di cui al comma 3 e diverso, nel caso si tratti di laurea triennale, rispetto al titolo presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata nei titoli di studio di cui al punto 3), titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) tutti coerenti con l'attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si riferisce la procedura selettiva (secondo il vigente ordinamento professionale-CCNI 4 agosto 2009).

### con riferimento ai profili professionali dell'area II:

- i titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III dal vigente ordinamento professionale, i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III (secondo il vigente ordinamento professionale - CCNI 4 agosto 2009).

#### con riferimento al profilo professionale dell'area I:

- i titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III dal vigente ordinamento professionale, i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali,

diplomi di specializzazione, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III (secondo il vigente ordinamento professionale – CCNI 4 agosto 2009). Diplomi di scuola secondaria di secondo grado.

### Articolo 7 Valutazione dei titoli di studio

- 1. Per l'area III i titoli di studio sono valutati come segue:
- a) Titolo di studio (max 36 punti):
  - Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento): 36 punti
  - Laurea triennale: 34 punti
  - Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 32 punti
  - Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 30 punti
  - Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 28 punti
- b) Ulteriori titoli di studio coerenti con l'attività del profilo oggetto della procedura (max 3 punti):
  - Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento) [ulteriore rispetto al titolo indicato nella lettera a)]:1 punto
  - Laurea triennale [ulteriore rispetto a quella presupposta per il conseguimento della laurea specialistica indicata nella lettera a)]: 0,70 punti
  - Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
  - Abilitazioni professionali: 0,50 punti
  - Master di I livello: 0,30 punti

### 2. Per l'area II i titoli di studio sono valutati come segue:

Per il profilo professionale di assistente amm.vo gestionale e assistente informatico:

- a) Titolo di studio (max 36 punti):
  - Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 36 punti
  - Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 34 punti
  - Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 32 punti
- b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III, (max 3 punti).
  - Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento): 1 punto
  - Laurea triennale: 0,70 punti
  - Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
  - Abilitazioni professionali: 0,50 punti
  - Master di I livello: 0,30 punti

Per il profilo professionale di Operatore amm.vo gestionale:

a) Titolo di studio (36 punti):

- Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 36 punti
- Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 34 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 32 punti
- diploma di scuola secondaria di I grado 30 punti
- b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III, (max 3 punti):
  - Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento):1 punto
  - Laurea triennale: 0,70 punti
  - Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di Il livello: 1 punto
  - Abilitazioni professionali: 0,50 punti
  - Master di I livello: 0,30 punti

### 3. Per l'area I i titoli di studio sono valutati come segue:

- a) Titolo di studio (36 punti):
  - Diploma di scuola secondaria di I grado 36 punti
- b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III, (max 3 punti):
  - Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento):1 punto
  - Laurea triennale: 0,70 punti
  - Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
  - Abilitazioni professionali: 0,50 punti
  - Master di I livello: 0,30 punti
  - Diploma quinquennale di scuola secondaria di II grado 0,25 punti
  - Diploma quadriennale di scuola secondaria di II grado 0,20 punti
  - Diploma triennale rilasciato da istituto professionale 0,15 punti.

# Articolo 8 Procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree

1.Sono bandite procedure selettive, all'interno di ciascuna area, nella misura complessiva di 1.740 unità di personale, per le seguenti aree, fasce economiche e profili professionali:

PROGRESSIONI PREVISTE			
	FASCIA		N.
AREA	ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE	PROGRESSIONI
III	F2 (da F1 a F2)	Ispettore del lavoro	140
		Ispettore tecnico	11
		Funzionario area amministrativa e giuridico-contenzioso	3
		Funzionario area informatica	34
	F3 (da F2 a F3)		
		Ispettore del lavoro	29
		Ispettore tecnico	2
		Funzionario area amministrativa e giuridico-contenzioso	6
		Funzionario area informatica	4
	F4 (da F3 a F4)	Ispettore del lavoro	767
		Ispettore tecnico	67
		Funzionario area amministrativa e giuridico-contenzioso	47
		Funzionario area informatica	1
		Funzionario area socio-statistico-economica	5
	F5 (da F4 a F5)	Ispettore del lavoro	83
		Ispettore tecnico	20
		Funzionario area amministrativa e giuridico-contenzioso	46
		Funzionario area informatica	1
		Funzionario area socio-statistica economica	1
	F6 (da F5 a F6)	Ispettore del lavoro	4
		Ispettore tecnico	2
		Funzionario area amministrativa e giuridico-contenzioso	5
			_
	F7 (da F6 a F7)	Ispettore del lavoro	1
		Ispettore tecnico	1
		Funzionario area amministrativa e giuridico-contenzioso	1
II	F2 (da F1 a F2)	Operators amministrative gestionals	
		Operatore amministrativo gestionale	101
	F3	Assistanta amministrativa gastianala	99
		Assistente amministrativo gestionale	88
	(da F2 a F3)	Operatore amministrativo gestionale	21
	F4 (da F3 a F4)	Assistente amministrativo gestionale	193
		Assistente informatico	1
		Operatore amministrativo gestionale	1
	F5	Assistente amministrativo gestionale	17
		Assistente annimistrativo gestionare  Assistente informatico	17
	(da F4 a F5)	Assistence information	1
	F6 (da F5 a F6)	Assistente amministrativo gestionale	
			31
	F2 (da F1 a F2)		
I		Ausiliario	3
			_
	F3	Ausiliario	
	(da F2 a F3)		2
TOTALE			1740

#### Articolo 9

### Criteri di priorità nelle graduatorie

- 1.Qualora nella graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione della fascia economica è riconosciuta in base ai sotto indicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:
- 1) maggiore anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza;
- 2) maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Ispettorato nazionale del lavoro;
- 3) maggiore anzianità anagrafica;

### Articolo 10

#### Oneri finanziari

- 1. L'onere delle procedure, valutato in 5.100.000 di euro annui, grava sulle risorse certe del Fondo risorse decentrate.
- 2. Le parti convengono di destinare la somma di 5.100.000 euro del Fondo risorse decentrate per le procedure del presente accordo da attivare nell'anno 2020.

Roma, 14 luglio 2020

Per l'Amministrazione Per le OO.SS.

(FIRMATO)

FP CGIL (FIRMATO)

CISL FP (FIRMATO)

UIL PA (FIRMATO)

FLP (NON FIRMATO)

CONFINTESA FP (FIRMATO)

CONFSAL UNSA (FIRMATO)

USB PI (NON FIRMATO)